

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

77° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1975

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Acquisto di beni demaniali in concessione nelle zone alluvionate » (1632) (D'iniziativa del senatore Santalco):

PRESIDENTE	Pag. 1131, 1132, 1133 e passim
BERGAMASCO	1133, 1134
CERAMI, sottosegretario di Stato per le finanze	1133, 1134
PINNA	1132, 1134
RICCI, f.f. relatore alla Commissione	1131, 1133 1134
SANTALCO	1134

Rinvio della discussione:

« Modifica alle norme relative alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di

previdenza prevista dall'articolo 3, libro 1, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 » (1887) (D'iniziativa del senatore Alessandrini):

PRESIDENTE	Pag. 1141
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro	1141

Discussione e approvazione:

« Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto alle pensioni di guerra » (1904) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri):

PRESIDENTE	1135, 1136, 1138
BERGAMASCO	1138
BORSARI	1138
DE FALCO	1137
DE LUCA	1137
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro	1138
SEGNANA	1137
ZUGNO, relatore alla Commissione	1135, 1137

6ª COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

Discussione e approvazione:

« Concessione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente e di indennità — *una tantum* — a cittadini italiani, divenuti invalidi, ed a congiunti di cittadini italiani deceduti per azioni delle autorità e truppe giapponesi durante il conflitto cino-giapponese e la seconda guerra mondiale » (2002) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1118, 1119, 1120 e <i>passim</i>
BERGAMASCO	1120
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro	1121
PAZIENZA	1119, 1120, 1123 e <i>passim</i>
PINNA	1119, 1124, 1125
SEGNANA, relatore alla Commissione	1118, 1120 1121 e <i>passim</i>
ZUGNO	1120, 1121

Discussione e approvazione:

« Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2050) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	1125, 1126, 1127
ASSIRELLI, f.f. relatore alla Commissione	1125
PANDOLFI, sottosegretario di Stato per le finanze	1126
PINNA	1126

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

P A T R I N I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« Concessione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente e di indennità — *una tantum* — ai cittadini italiani, divenuti invalidi, ed a congiunti di cittadini italiani deceduti per azioni delle autorità e truppe giapponesi durante il conflitto cino-giapponese e la seconda guerra mondiale » (2002) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di indennizzi a favore delle

persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente e di indennità — *una tantum* — a cittadini italiani, divenuti invalidi, ed a congiunti di cittadini italiani deceduti per azioni delle autorità e truppe giapponesi durante il conflitto cino-giapponese e la seconda guerra mondiale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Segnana di riferire alla Commissione.

S E G N A N A , relatore alla Commissione. Il conflitto cino-giapponese, scoppiato il 7 luglio del 1937, ha avuto per i nostri connazionali residenti nei territori dell'Estremo Oriente, conseguenze particolarmente dannose, in quanto essi furono privati dei loro beni o per distruzione o per confisca da parte delle forze armate giapponesi. Tale stato di cose si protrasse durante l'ultimo conflitto mondiale, scoppiato nel 1939. A seguito di ciò, a conflitto concluso, il Governo italiano intraprese con quello giapponese trattative per ottenere a favore dei nostri connazionali l'indennizzo dei danni subiti. Le trattative occuparono un ampio spazio di tempo: il Governo giapponese si mantenne su posizioni negative fino a quando uno dei danneggiati non lo convenne in giudizio e ottenne, con sentenza della magistratura, il riconoscimento delle sue documentate ragioni. Di conseguenza, fu accesa una ipoteca legale sull'immobile dell'Ambasciata giapponese a Roma. Ciò indusse il Governo giapponese a recedere dalla posizione assunta e ad accettare un accordo con il Governo italiano, concluso a Roma il 18 luglio 1972, in base al quale lo stesso Governo giapponese si impegna al versamento di una quota di 1.200.000 dollari a titolo di liquidazione forfettaria della vertenza.

Il Governo italiano, di conseguenza, ha presentato al Parlamento il disegno di legge in esame, con il quale si chiede l'autorizzazione a concedere indennizzi a favore di quei nostri connazionali, in possesso della cittadinanza italiana, i quali abbiano subito danni a seguito della loro permanenza in Estremo Oriente a partire dal 7 luglio 1937. Tale con-

cessione segue i criteri adottati a suo tempo per analoghi indennizzi a seguito di eventi bellici. È altresì prevista la corresponsione di un'indennità *una tantum* quale riconoscimento di invalidità contratte sempre a causa degli eventi ricordati e pari a 10 milioni di lire nel caso in cui essa sia ascrivibile alla prima categoria contemplata nella tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, oppure al 90, all'80 fino al 30 per cento di tale importo qualora la menomazione sia ascrivibile alle altre categorie contemplate dalla medesima tabella A della legge del 1968.

È prevista una procedura molto più snella di quella della pensionistica di guerra in quanto l'accertamento delle menomazioni fisiche viene affidato al medico provinciale. In caso di morte già sopravvenuta, l'indennità viene liquidata al coniuge non legalmente separato, ai figli minorenni e ai genitori.

Il provvedimento comporta un onere di lire 3 miliardi e 700 milioni, stabilito in base alle istanze da tempo presentate. Esso è notevolmente superiore a quello scaturito dall'accordo con il Governo giapponese nella presunzione di poter porre completamente fine alla situazione di disagio nella quale si vennero a trovare i nostri connazionali a partire dal luglio del 1937 e fino alla conclusione dell'ultimo conflitto mondiale a seguito degli eventi bellici verificatisi nell'Estremo Oriente.

Sia la 1^a Commissione affari costituzionali sia la 5^a Commissione bilancio e programmazione hanno espresso parere favorevole.

Ciò premesso, ritengo di dover invitare i colleghi a dare il loro voto favorevole al disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . Il senatore Segnana ha illustrato molto chiaramente le ragioni che ispirano il provvedimento in esame, cioè la necessità di compiere un atto di giustizia riparatrice nei confronti di quei cittadini italiani che, trovandosi nel 1937 in Estremo Oriente, furono coinvolti in eventi bellici,

subendo rappresaglie e danni di vario genere, sia fisici sia sotto forma di confisca di beni. Ritengo, con tutta sincerità, che il Governo italiano bene abbia fatto ad assumere e sostenere una posizione rigida nei confronti di quello giapponese dal momento che questi — mi si consenta l'espressione poco ortodossa — stava cercando, in sede di trattative, di menare il can per l'aia.

Il fatto che sia trascorso tanto tempo non inficia per nulla il diritto di questi nostri connazionali ad ottenere un sia pure tardivo ma giusto riconoscimento da parte dello Stato italiano. Perciò, allorché il Governo italiano ha fatto chiaramente intendere che avrebbe gravato di ipoteca l'Ambasciata giapponese in Italia, secondo me ha agito in modo senza dubbio scvero ma giusto. D'altro canto penso che proprio questa azione abbia indotto il Governo giapponese a firmare l'accordo del 18 luglio 1972.

La corresponsione dell'*una tantum*, perciò, rappresenta non soltanto l'affermazione, sia pure a distanza, di un principio di salvaguardia del prestigio del lavoro italiano all'estero, anche di quello culturale, svolto in posti di grande responsabilità, ma anche il riconoscimento di un diritto per ottenere il quale è stato opportuno non indietreggiare di fronte al tentativo operato dal Governo giapponese. D'altro canto, come è stato sottolineato, sia la 1^a sia la 5^a Commissione hanno ritenuto opportuno e logico dal punto di vista del diritto e politico un provvedimento che non ha tanto valore sul piano del prestigio internazionale, quanto su quello dell'effettiva tutela dei diritti dei nostri connazionali, chiamati a svolgere la loro attività in altri paesi e continenti.

Per questi motivi il nostro Gruppo darà voto favorevole.

P A Z I E N Z A . Due osservazioni soltanto. La prima riguarda la limitazione dell'indennizzo. Cioè, mi sta bene che si decida di valutare il danno al momento in cui si è verificato, cioè in dollari USA del 1938. Quando, però, stabiliamo che tale dollaro va trasformato in 19,65 lire italiane moltiplicate per il coefficiente 25, non facciamo altro che

6^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

riconoscere un indennizzo di lire 491,25 per dollaro, cioè ancor più lontano dall'effettivo danno subito. Non capisco questo ricorso a un cambio convenzionale anziché a quello di mercato, una volta stabilito, invece, il principio esatto del risarcimento del danno valutato in dollari al momento in cui s'è verificato.

SEGNANA, *relatore alla Commissione*. È una norma che fa parte dell'accordo raggiunto dai Governi italiano e giapponese.

PAZIENZA. Diciamo allora che non è stato opportuno accettarla in quella forma, in quanto si tratta di un sacrificio dell'ordine del 20 per cento. Tuttavia, oramai è stata accettata e temo non sia possibile modificarla. La qual cosa non mi esime dal criticare il fatto di aver accolto un simile principio.

BERGAMASCO. Diciamo la verità: questa gente non contava più su di un indennizzo e sarà ben felice di ottenerne uno anche parziale.

PAZIENZA. La seconda osservazione che desidero fare riguarda la disposizione, che non so se ugualmente recepita nell'accordo, contenuta nel quinto comma dell'articolo 2, quella, cioè che attribuisce al coniuge non legalmente separato, ai figli minorenni e ai genitori l'indennità in caso di morte dell'avente diritto. Qui si parla di eventi avvenuti 38 anni fa ed è ben difficile per non dire impossibile che si abbiano ancora casi di figli minorenni.

PRESIDENTE. Può darsi che la morte sia sopravvenuta molti anni dopo, peraltro a seguito di danni fisici subiti per gli eventi bellici dal 1938 al 1945.

PAZIENZA. Il mio intento è di estere soltanto una preoccupazione di carattere politico, sempre che non ci si trovi di fronte ad un accordo immodificabile per cui la nostra opera si deve limitare a una pura

e semplice ratifica in base al principio del meglio questo che niente. Ma, se l'accordo è discutibile e modificabile sia pure in parte, è giusto fare delle osservazioni anche di merito. In tale ipotesi, mi sembra doveroso sottolineare come sia eccessivamente riduttivo anzitutto collegare la morte all'evento dannoso perchè anche in vita può essersi verificata una menomazione fisica a carattere permanente la quale dovrebbe dare comunque diritto all'indennizzo, secondo le percentuali fissate dall'articolo 2. Il principio informatore è di danno verificato. Perchè, allora, vogliamo limitare l'ipotesi dell'indennizzo, quando l'avente diritto sia deceduto, esclusivamente, in primo luogo, qualora la morte sia sopravvenuta per cause ricollegabili a quell'evento, mentre il danno l'ha subito comunque, indipendentemente dalla morte, per via della menomazione a carattere permanente; in secondo luogo, sotto il profilo successorio, ai figli minorenni, restringendo la categoria degli aventi diritto in maniera a mio avviso eccessiva, assorbente?

Allora la domanda che faccio al relatore è se anche tale norma viene recepita, in maniera immodificabile, dall'accordo. In tal caso a me resta la censura *a posteriori*. Se invece così non è, propongo alla Commissione di pensarci un attimo e di modificare l'articolo in senso più equo.

ZUGNO. Onorevole Presidente, io sono d'accordo sul provvedimento che ci è stato sottoposto e vedo con simpatia che un problema, sia pur lontano nel tempo, abbia finalmente trovato una soluzione.

Vorrei fare due osservazioni: la prima si riferisce all'articolo 2. In quest'articolo si stabilisce la corresponsione di un'indennità *una tantum* a favore di persone fisiche che sono divenute invalide e si adoperano i parametri delle pensioni di guerra. Ora qui avverto che probabilmente, anzi certamente, questo fa parte dell'accordo tra l'Italia e il Giappone, che quindi risarcisce il danno subito da queste persone; però i cittadini italiani che dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia sono divenuti invalidi, dovrebbero avere diritto alla pensione di guerra. Ora

6^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

faccio presente al relatore che se qualcuno di questi cittadini avesse domandato la pensione di guerra, indubbiamente avrebbe potuto ottenerla, non per il periodo dal 7 luglio 1937 al luglio 1940, quando cioè c'è stata la dichiarazione di guerra dell'Italia, ma nel periodo dal luglio 1940 in poi, cioè in relazione allo stato di guerra. Indubbiamente, se vi sono stati dei cittadini italiani residenti in Estremo Oriente, che in quel periodo sono diventati invalidi per cause di guerra, dovrebbero avere diritto alla pensione di guerra; e se avessero fatto domanda e l'avessero ottenuta, potrebbero ottenere ancora questo indennizzo?

La seconda domanda riguarda il termine, stabilito dall'articolo 3, di sessanta giorni per presentare la domanda per ottenere gli indennizzi, corredata dei relativi documenti. Ora non si sa se queste persone avranno la possibilità, in un periodo di tempo così breve, di potersi procurare una documentazione e presentare la domanda. Mi rendo perfettamente conto che il disegno di legge viene a noi in seconda lettura e che sarebbe quindi opportuno approvarlo così com'è, però indubbiamente, ripeto, questo termine di sessanta giorni è troppo limitato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SEGNANA, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, circa alcune osservazioni che sono state fatte, parto subito dall'ultima, rispondendo al senatore Zugno. Forse al senatore Zugno è sfuggito quanto contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 3: « Sono valide a tutti gli effetti previsti dalla presente legge le domande già presentate al Ministero del tesoro o ai consolati d'Italia ».

ZUGNO. Ha ragione.

SEGNANA, relatore alla Commissione. Vorrei dire che proprio per l'attuazione della legge relativa ai danni di guerra questi cit-

tadini avevano già presentato la domanda perchè ritenevano di poter avere l'indennizzo a seguito dei danni subiti durante il conflitto. Qualche cittadino che non l'ha ancora presentata avrà tempo ancora sessanta giorni. Per quanto riguarda l'altra obiezione, vorrei rilevare che le ipotesi ammesse per la concessione della pensione di guerra non coincidono con quelle cui si riferisce il presente disegno di legge, se non per qualche caso. In materia, l'ultimo comma dell'articolo 2 prevede che l'indennità non spetta a coloro che per lo stesso titolo abbiano diritto a trattamento pensionistico di guerra o ad altro indennizzo o beneficio a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Paziienza, vorrei ricordare appunto che il provvedimento prende lo spunto dall'accordo italo-giapponese. In seguito a quest'accordo sono stati erogati soltanto 700 milioni. Il provvedimento porta invece un onere di 3 miliardi e 700 milioni; cioè si sono incamerati questi 700 milioni erogati dal Governo giapponese, ma il nostro Governo eroga altri tre miliardi, e così vi è una compartecipazione anche nostra con l'erogazione di una somma che, praticamente, è a carico totale del nostro bilancio. Io dico che il provvedimento deve essere visto in questo senso: c'è una parte di entrate provenienti dall'accordo, ma c'è anche una parte di oneri a carico del nostro bilancio.

MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Credo che le osservazioni del senatore Segnana risolvano il problema, almeno per parte mia. Ricordo che questa legge deriva da un accordo italo-giapponese, ma, come per altri accordi del genere, non c'è un obbligo di ratifica senza possibilità di appello. Se il Parlamento desidera riaprire la questione, non ha che da prendere le decisioni conseguenti. Però mi permetto sommessamente di osservare che non credo ne valga la pena, tenuto conto del tempo trascorso e delle difficoltà, anche, di registrare fatti e persone.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Zugno, c'è stata già la risposta del

6^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

relatore Segnana che ringrazio. Comunque voglio dire che questo provvedimento non limita i diritti dei cittadini italiani, bensì concede, in conseguenza di alcuni fatti, alcuni benefici.

Con queste osservazioni, raccomando anch'io la rapida approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la corresponsione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani e degli enti e società italiane, in possesso rispettivamente del requisito della cittadinanza o della nazionalità italiana alle date del 7 luglio 1937 e dell'entrata in vigore della presente legge, titolari di beni, diritti ed interessi distrutti, espropriati, requisiti, danneggiati o, comunque, colpiti da altre misure analoghe restrittive o limitative di tali beni, diritti ed interessi, a causa di atti compiuti dalle autorità o dalle truppe armate giapponesi nei territori dell'Estremo Oriente nei quali si sono svolte operazioni belliche del conflitto cino-giapponese a partire dal 7 luglio 1937, e della seconda guerra mondiale.

Detto indennizzo sarà determinato a seguito di opportuni accertamenti e di valutazioni da eseguirsi dagli uffici tecnici dello Stato a seconda della natura dei beni, diritti ed interessi con riguardo alle consistenze di essi al momento del danno ed ai valori del 1938, espressi in dollari USA e trasformati in lire italiane al cambio di lire 19,65 per ogni dollaro USA, moltiplicati per il coefficiente di maggiorazione 25.

Nel caso in cui un cittadino italiano o un ente o società italiana abbia, prima della firma dell'Accordo italo-giapponese del 18 luglio 1972, ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l'attribuzione, nei confronti dello Stato giapponese, di una somma per danni per uno dei titoli di cui al primo comma del presente articolo, l'indennizzo non potrà essere inferiore alla somma attribuita con det-

ta sentenza, anche se essa sia stata successivamente gravata da opposizione di terzo da parte dello Stato italiano.

L'indennizzo sarà concesso con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione unificata istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, e sarà pagato con le modalità e i termini previsti dai successivi articoli 5 e 6 della stessa legge n. 1050.

(È approvato).

Art. 2.

È autorizzata la corresponsione di una indennità — *una tantum* — a favore delle persone fisiche in possesso del requisito della cittadinanza italiana alle date del 7 luglio 1937 e dell'entrata in vigore della presente legge divenute invalide a causa degli eventi bellici verificatisi in Estremo Oriente, nel corso della seconda guerra mondiale, incluse le ostilità cino-giapponesi, a partire dal 7 luglio 1937.

L'indennità sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui al precedente articolo 1, integrata, esclusivamente per i casi di cui al presente articolo, con la nomina, da parte dello stesso Ministro del tesoro, di un professore ordinario o aggregato della facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Roma e di un medico appartenente all'amministrazione civile dello Stato.

L'indennità sarà pari:

- a) a lire 10 milioni nel caso in cui la menomazione fisica riscontrata sia ascrivibile alla I categoria contemplata nella tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313;
- b) al 90 per cento, 80 per cento, 70 per cento, 60 per cento, 50 per cento, 40 per cento, 30 per cento dell'importo di cui alla precedente lettera a) per le menomazioni fisiche ascrivibili rispettivamente alle categorie II, III, IV, V, VI, VII e VIII della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

L'indennità sarà determinata a seguito di accertamenti tecnico-sanitari da effettuarsi, per i residenti nel territorio nazionale, dal

medico provinciale competente in relazione al domicilio del richiedente e per i residenti all'estero secondo le modalità previste dal regio decreto 7 giugno 1920, n. 835.

Nel caso di morte avvenuta in occasione di uno degli eventi di cui al primo comma del presente articolo oppure successivamente ma per cause comunque ricollegabili agli eventi stessi, l'indennità è liquidata nella misura di cui alla precedente lettera a) a favore dei seguenti aventi diritto, nell'ordine: al coniuge non legalmente separato, ai figli minorenni ed ai genitori. Ai figli minorenni sono equiparati quelli maggiorenni aventi l'attitudine al lavoro ridotta a meno di un terzo.

Gli aventi diritto sopra elencati devono essere in possesso del requisito della cittadinanza italiana alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'indennità di cui ai commi precedenti non spetta a coloro che per lo stesso titolo abbiano diritto a trattamento pensionistico di guerra, ad altro indennizzo o beneficio di qualsiasi natura a carico del bilancio dello Stato.

A quest'articolo il senatore Paziienza ha presentato un emendamento, che lo prego di illustrare.

P A Z I E N Z A . Il quinto comma dell'articolo 2 così recita: « Nel caso di morte avvenuta in occasione di uno degli eventi di cui al primo comma del presente articolo oppure successivamente ma per cause comunque ricollegabili agli eventi stessi, l'indennità è liquidata nella misura di cui alla precedente lettera a) a favore dei seguenti aventi diritto, nell'ordine: al coniuge non legalmente separato, ai figli minorenni ed ai genitori. Ai figli minorenni sono equiparati quelli maggiorenni aventi l'attitudine al lavoro ridotta a meno di un terzo ». A me sembra che questa norma sia troppo limitativa e allora proporrei che venisse emendata in questo senso: « Nel caso di morte dell'avente diritto » (morte che prescinde dalla ricollegabilità dell'evento anche perchè sarebbe difficilissimo andare a indagare se è morto in relazione a quell'evento dannoso oppure

se è morto per cause naturali) « l'indennità è liquidata nella misura di cui al terzo comma » (non in base alla lettera a), perchè possono esserci dei casi di invalidità permanente) « a favore dei seguenti aventi diritto, nell'ordine: al coniuge, » (non soltanto al coniuge « non legalmente separato ») « ai figli minorenni ed ai genitori. Ai figli minorenni sono equiparati quelli maggiorenni aventi l'attitudine al lavoro ridotta a meno di un terzo ».

Perchè insisto su questo emendamento? Perchè evidentemente quando è stato formulato quest'articolo si è fatto riferimento solo al caso della morte dell'avente diritto, che dà luogo al risarcimento dei dieci milioni. Invece io penso che coloro che sono stati danneggiati permanentemente debbono aver diritto all'indennità. Ora si vuole escludere dall'indennità i familiari dell'avente diritto solo perchè quest'ultimo è morto: ma durante il periodo in cui è vissuto è rimasto menomato fisicamente del 20, del 30 per cento; quindi si dia un indennizzo in relazione all'invalidità subita. È una questione che prescinde del tutto dal fatto di ricollegare la morte all'evento. Il collegamento, fra l'altro, darebbe luogo ad un'infinità di accertamenti e di indagini a posteriori; e poi, in secondo luogo, riporta l'indennizzo almeno nell'ambito della famiglia stretta, così come ora previsto dalla norma. Io vi confesso che non conosco l'incidenza economica di questo emendamento, ma non credo che porti a superare di molto la somma di 3 miliardi e 700 milioni stanziata per questo provvedimento, dei quali una parte versataci dal Giappone.

Stabilita la modestia della sua portata economica, si tratta di rendere più accettabile, sul piano della giustizia, un provvedimento che incontra il favore di tutti i Gruppi. Quanto alla perdita di tempo, si tratta di danneggiati che hanno aspettato 38 anni; potranno anche aspettare 38 anni e 2 mesi. Comunque, insisto sulla mia proposta.

P R E S I D E N T E Le faccio presente che ciò significherebbe rinviare il provvedimento all'esame della Commissione bilancio perchè risolva il problema della maggior

6^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

copertura e, quindi, riiniziare un *iter* non rapido.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento sia per una serie di motivi di opportunità sia perchè andremmo ad allargare eccessivamente e pericolosamente la casistica.

P A Z I E N Z A. Non insisto.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dai precedenti articoli 1 e 2 devono essere presentate al Ministero del tesoro — direzione generale del tesoro — entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A corredo delle domande dovranno essere prodotte anche successivamente:

a) una descrizione particolareggiata dei beni, diritti ed interessi distrutti, espropriati, requisiti o danneggiati;

b) la documentazione comprovante la proprietà o la titolarità dei detti beni, diritti o interessi ed ogni altro elemento ritenuto utile a tal fine.

Per la concessione dell'indennità — *una tantum* — dovranno inoltre essere prodotti tutti i documenti e certificazioni sanitarie atte a comprovare l'entità della patita menomazione e nel caso di morte la relazione tra l'evento invalidante ed il decesso.

La documentazione potrà essere integrata da atti di notorietà redatti secondo le disposizioni di legge vigenti.

Sono valide a tutti gli effetti previsti dalla presente legge le domande già presentate al Ministero del tesoro o ai consolati d'Italia.

P I N N A. Vorrei chiedere al relatore se non ritenga opportuno sopprimere le ultime parole del terzo comma, vale a dire: « e nel caso di morte la relazione tra l'elemento invalidante ed il decesso ». Ciò perchè è sempre estremamente difficile dimostrare che la morte è avvenuto a seguito delle menomazioni riportate. In pratica, la disposizione si tradurrebbe in una inutile *via crucis* burocratica e allontanerebbe gli interessati dall'acquisizione di quanto loro spetta.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Non è possibile accettare la proposta del senatore Pinna in quanto un minimo di accertamento delle cause del decesso è necessario. Un decesso è sempre accompagnato da un certificato medico, dal quale è possibile risalire alle cause.

P I N N A. La schedina necroscopica può anche stabilire che il decesso sia avvenuto per un incidente, una caduta o altro evento del momento.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Anche per le pensioni di guerra si richiede una documentazione simile. Purtroppo si verifica che, in qualche caso, non è possibile applicare la norma più favorevole per difficoltà di risalire alle cause remote della morte.

P I N N A. Se esiste il diritto all'indennità per la menomazione intervenuta a seguito dell'evento bellico non capisco il motivo per cui sia necessario, in caso di morte, dimostrare che essa è sopravvenuta solo in conseguenza dell'evento stesso. Può esservi il caso di una persona zoppa a causa di menomazione per evento bellico che ad un certo punto, molto tempo dopo, scivola e muore.

S E G N A N A, *relatore alla Commissione*. Ho già spiegato le ragioni per cui non posso accettare l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Pinna.

6^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

P R E S I D E N T E . La realtà è che questo provvedimento lo stanno aspettando ansiosamente tutti gli interessati: emendarlo significherebbe, di fatto, affossarlo.

P I N N A . Allora rinuncio all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3, di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

Art. 4.

La spesa derivante dalla presente legge farà carico allo stanziamento del capitolo n. 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi, integrato, per il predetto anno finanziario 1975, della somma di lire tre miliardi e settecento milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato** » (2050) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Assirelli di riferire alla Commissione in assenza del relatore designato De Ponti.

A S S I R E L L I , f. f. relatore alla Commissione. Il disegno di legge in esame provvede a risolvere alcune questioni di carattere normativo ed economico riguardanti talune categorie di operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. In particolare, con l'articolo 1 viene emanata una nuova tabella con la quale si procede ad una più aggiornata e funzionale classificazione analitica di tutti i mestieri di ciascuna categoria del personale operaio dei monopoli.

Con l'articolo 2 vengono risolte alcune questioni retributive sorte sulla base dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 1078 e 1079 del 28 dicembre 1970, concernenti il riassetto delle retribuzioni. Tra l'altro, al fine di garantire che il passaggio alla categoria superiore assicuri in ogni caso all'interessato un trattamento economico superiore a quello già in godimento, viene previsto che al dipendente venga riconosciuto, seppure solo in via di prima applicazione dei già citati decreti nn. 1078 e 1079, non già un certo numero di scatti paga, ma il parametro immediatamente superiore a quello di provenienza, ed in base a questo gli eventuali scatti necessari ad assicurare la paga immediatamente superiore a quella già in godimento.

Infine, con l'articolo 3 viene accordata agli operai comuni e qualificati la possibilità di partecipare ai concorsi interni previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della

6^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

Repubblica n. 1078 del 1970, a prescindere dal possesso della qualifica di mestiere.

L'articolo 4 specifica l'onere derivante dall'attuazione delle norme di cui sopra.

La 5^a Commissione ha espresso parere favorevole, per cui propongo l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A. Noi dovremmo fare delle osservazioni non soltanto di carattere formale e proporre degli emendamenti; ma questo, purtroppo, comporterebbe il ritorno del provvedimento alla Camera dei deputati, per cui l'*iter* si allungherebbe, con ciò non rendendo certo un buon servizio a quanti attendono da tempo la regolamentazione normativa ed economica della loro posizione.

Come ha detto il relatore Assirelli, si tratta di una regolamentazione, in base a determinati comparti, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per definire, almeno per un certo periodo di tempo, la situazione normativa ed economica di talune categorie dato che sappiamo come, a seguito sia dell'esodo volontario promosso dalla nota legge 24 maggio 1970, n. 336, sia di quello dovuto per motivi di anzianità, molti operai e dipendenti dei monopoli stiano ricoprendo mansioni superiori a quelle per le quali furono assunti, senza percepire il relativo salario. Non possiamo, perciò, sotto questo aspetto, non concordare con l'opportunità del provvedimento in esame.

Siamo altresì d'accordo sulla disposizione di non pretendere la qualifica di mestiere per i concorsi interni, in quanto il processo tecnologico in atto ha modificato la tradizionale struttura delle varie categorie.

Per queste considerazioni ci dichiariamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge e ci asteniamo, per non appesantirne l'*iter*, dal fare alcune considerazioni e proposte di merito. Per esempio, in ordine al secondo comma dell'articolo 1, riteniamo sarebbe stato opportuno stabilire con maggior

precisione chi, e d'intesa con chi, debba decidere il numero dei dipendenti da assegnare ad un determinato reparto e la produzione che dovrebbe derivarne, cioè se in accordo con il sindacato oppure a discrezione dell'Amministrazione; ma si suppone che questo problema verrà superato anche dai sindacati attraverso accordi di carattere interno.

P A N D O L F I, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Glielo confermo.

P I N N A. Allora per la stima che la Commissione finanze e tesoro ha per le sue affermazioni, mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P A N D O L F I, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Ringrazio la Commissione, il relatore, senatore Assirelli, e il senatore Pinna per il consenso che hanno inteso manifestare al provvedimento, sul quale anche poco fa è intervenuto il parere della Commissione affari costituzionali. Mi limito a segnalare che si tratta di un disegno di legge tendente a una normalizzazione, sia pure con ritardo, nel settore dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato; e vorrei segnalare alla 6^a Commissione del Senato che sulle questioni generali dell'Azienda monopoli di Stato è stata tenuta, la settimana scorsa, nella parallela Commissione finanze e tesoro della Camera, una relazione sulle prospettive, a partire dal 1° gennaio 1976, quando entrerà in vigore la nuova disciplina contributiva, da parte del sottosegretario, onorevole Galli. La relazione è stata integralmente pubblicata nel Bollettino delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati del 15 maggio 1975, e a quella rimando gli onorevoli senatori per eventuali interrogazioni e soprattutto per ogni chiarimento sulle prospettive dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nella tabella allegata alla presente legge sono elencate le qualifiche di mestiere proprie delle categorie degli operai specializzati e qualificati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nulla è innovato per quanto riguarda gli operai comuni.

Gli operai qualificati e specializzati, che rivestono una qualifica professionale alla quale risultano apportate modificazioni alla denominazione od alla sua ascrizione in categoria, assumeranno quella corrispondente, prevista nella nuova denominazione della citata tabella, conseguendo l'inquadramento nella relativa categoria, qualora la qualifica di mestiere sia prevista esclusivamente nella categoria superiore a quella posseduta dagli interessati.

Per le qualifiche di mestiere di nuova istituzione sarà provveduto, nella prima applicazione della tabella, sulla base di apposite norme di dettaglio approvate dal consiglio d'amministrazione per il personale operaio dei Monopoli di Stato, da emanarsi con determinazione del direttore generale dell'amministrazione stessa, all'attribuzione di dette nuove qualifiche nei confronti degli operai che già esercitano le mansioni relative ed al conseguente loro inquadramento nella categoria immediatamente superiore.

Nel caso in cui all'espletamento di talune di queste ultime mansioni, per necessità di servizio o per la natura delle mansioni medesime, siano stati adibiti nell'anno in corso ed in quello precedente, in via discontinua operai diversi, alla scelta di quelli da inquadrare nella categoria superiore sarà provveduto sulla base del numero delle giornate nelle quali ciascuno degli interessati è stato adibito all'espletamento di dette mansioni, facendo precedere coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, le abbiano espletate per un maggior numero di giornate lavorative nella stessa sede. A que-

sto fine verrà stabilito per ciascun opificio, stabilimento o deposito il contingente di operai che, in rapporto alle necessità delle lavorazioni, verrà ritenuto congruo per assicurare il regolare svolgimento dei servizi.

Gli inquadramenti alla categoria immediatamente superiore di cui ai commi precedenti avranno decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La consistenza organica degli operai specializzati e degli operai qualificati, di cui alla tabella *O* annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, modificata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, è aumentata di un numero di posti corrispondente al numero dei beneficiari che verranno rispettivamente inquadrati nella categoria superiore. L'organico previsto dalla citata tabella *O* per gli operai comuni è ridotto di un numero di posti pari al doppio del personale che transiterà alle categorie superiori.

Gli aggiornamenti e le modifiche alla tabella dei mestieri saranno disposti con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per la organizzazione della pubblica amministrazione e del tesoro.

(È approvato).

Art. 2.

Agli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inquadrati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria degli operai specializzati in base alle particolari norme emanate per detto personale con l'articolo 8, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, è assegnato, a decorrere dalla medesima data da cui ha avuto effetto nei confronti degli interessati l'applicazione delle norme contenute nel citato decreto n. 1078 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, il parametro im-

mediatamente superiore a quello spettante nella posizione di provenienza, con l'attribuzione, nel nuovo parametro, degli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare una paga immediatamente superiore a quella che sarebbe spettata nella categoria di provenienza.

Qualora il trattamento economico attribuito ai sensi del precedente comma venga a risultare inferiore a quello che gli interessati avrebbero successivamente conseguito nella precedente posizione per effetto dell'assegnazione dell'ulteriore parametro, è attribuito, nella nuova posizione, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire l'anzidetto migliore trattamento, il parametro immediatamente superiore a quello conferito all'atto dell'inquadramento, attribuendo altresì gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare un trattamento economico non inferiore a quello già in godimento.

Il trattamento di cui sopra compete anche agli operai dell'amministrazione stessa, addetti al controllo della produzione, i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono stati promossi alla categoria dei qualificati mediante scrutinio per merito comparativo, in applicazione dell'articolo 9, secondo comma, del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078, nonché a quelli che sono transitati alla categoria immediatamente superiore entro la data di entrata in vigore della presente legge, sia a seguito di partecipazione a concorsi indetti a termini dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265, concernente i dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, sia per avere esercitato, in relazione ad inderogabili esigenze delle lavorazioni, mansioni proprie della categoria superiore, conferite in base all'articolo 83 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sulle attribuzioni e doveri del personale, approvate con decreto ministeriale 5 luglio 1928, all'articolo 10 del regolamento salariati, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842 e all'articolo 15, ultimo

comma, della legge 28 marzo 1962, n. 143, riguardanti sempre il personale dei Monopoli.

Il disposto di cui ai precedenti commi è applicabile anche nei confronti degli operai non più in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per avvalersi delle norme sopra menzionate il personale dovrà presentare, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda in bollo alla direzione generale dei monopoli di Stato.

Sono esentati dal produrre tale domanda gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già cessati dal servizio.

Le disposizioni contenute nel primo e secondo comma sono estese agli operai che, in prima applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, conseguiranno la nomina alla categoria immediatamente superiore.

Nei confronti di questi ultimi dipendenti l'attribuzione del nuovo parametro avrà effetto dalla data della nomina alla categoria superiore.

(E approvato).

Art. 3.

Per il passaggio degli operai qualificati e comuni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla categoria immediatamente superiore, mediante i concorsi interni previsti all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, si prescinde dal possesso della qualifica di mestiere.

(E approvato).

Art. 4.

All'onere relativo al periodo 1° luglio 1970-31 dicembre 1974, valutato in lire 300 milioni, sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 226 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione

6^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1975.

All'onere annuo, valutato in lire 190 milioni, sarà provveduto con normali stanziamenti dei capitoli 103, 181, 221, 245, 271 del predetto stato di previsione per l'anno 1975 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do ora lettura della tabella relativa ai mestieri degli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	
	Specializzato	Qualificato
Addetto alla conduzione di macchine per l'imballaggio dei generi di monopolio	—	X
Addetto alla conduzione e piccola manutenzione di impianti di lavanderia meccanica	—	X
Addetto alle operazioni di caricamento, di conduzione e di pulizia di impianti meccanici per l'incenerimento dei residui	—	X
Aggiustatore meccanico	X	X
Aggiustatore meccanico oppure elettromeccanico per la conduzione - con incarico delle piccole riparazioni - di macchine per la confezione, l'impacchettamento, la cellofanatura o di gruppi per l'impacco e l'imballaggio di generi di monopolio	X	X
Aggiustatore meccanico, con incarico della conduzione e piccola manutenzione di impianti frigoriferi e di condizionamento d'aria	—	X
Approntatore di spedizioni o distributore di generi di monopolio, o pesatore di sale	—	X
Armatore di miniera	X	X
Compositore e scompositore di convogli ferroviari	—	X
Conducente di automezzi e trattore per la conduzione dei quali è richiesta almeno la patente C, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni	—	X
Conduttori di impianti di concia e profumazione	—	X
Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti per la produzione del sale per ebollizione	X	X
Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti tecnologici e di macchine per la lavorazione del tabacco, del sale e delle materie sussidiarie	—	X
Conduttore di macchine da stampa o da riproduzione, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni	X	X
Conduttore di mezzi semoventi di trazione, trasporto e sollevamento, ruspe, palatrici meccaniche, gru elettriche, o mezzi simili	—	X
Conduttore di ponti scaricatori semoventi di portata non inferiore a tonnellate 2,5	X	—
Controllore dei movimenti d'acqua e delle spedizioni nelle saline	X	—
Cuoco	—	X
Elettricista	X	—
Elettricista elettronico	X	—
Elettromeccanico	X	X
Fabbro fucinatoro o forgiatore	X	X

6^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	
	Specializzato	Qualificato
Falegname	X	X
Fermentatore di tabacco	—	X
Fresatore	X	—
Frigorista, installatore di impianti frigoriferi, con incarico della loro manutenzione e riparazione	X	—
Giardiniere	—	X
Idraulico-tubista	X	X
Infermiere patentato	—	X
Lattoniere e stagnino	X	X
Montatore di circuiti oleodinamici	X	—
Motorista, conducente di automezzi o trattori per la conduzione dei quali è richiesta la patente <i>D</i> o <i>E</i> , con incarico della manutenzione e piccole riparazioni	X	—
Motorista conduttore patentato di locomotive e locomotori	X	—
Muragliatore di salina	—	X
Muratore	X	X
Operai addetti a mansioni di controllo nella produzione	—	X
Pittore e verniciatore	X	X
Preparatore di soluzioni concianti o profumanti o di colle speciali	—	X
Preparatore nei laboratori chimici o di controllo qualità	X	X
Rettificatore	X	—
Rilegatore di libri e registri	—	X
Saldatore elettrico ed autogenista	X	X
Saliniere	—	X
Tecnologo per la classifica, cura, fermentazione e conservazione dei tabacchi greggi o per la conservazione degli articoli diversi e assistenza nei colaudi degli stessi	X	X
Tornitore	X	—
Trivellatore, picconiere, minatore di salina e polverista preparatore di mine	X	X
Tubista installatore di impianti termici, con incarico della loro riparazione e manutenzione e conduttore di caldaie a vapore con patente di conduzione di grado non inferiore al 2° generale o di entrambe le patenti di 2° grado particolare	X	—
Vulcanizzatore	—	X

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**« Acquisto di beni demaniali in concessione nelle zone alluvionate » (1632), d'iniziativa del senatore Santalco**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Acquisto di beni demaniali in concessione nelle zone alluvionate », d'iniziativa del senatore Santalco.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge, in sostituzione del senatore Carollo.

R I C C I , *f.f. relatore alla Commissione.* Il disegno di legge mira a porre rimedio alla situazione giuridica formale nella quale sono venuti a trovarsi una parte dei cittadini del comune di Fondachelli Fantina, ex frazione del comune di Novara di Sicilia che, attraverso una serie di alluvioni, hanno visto le loro abitazioni distrutte o separate da un torrente che aveva un tempo una larghezza di quattro metri e che nell'arco di questo secolo è arrivato a una larghezza di 500 metri. Non avendo più possibilità di poter reperire terreni dove ricostruire le proprie abitazioni — tenendo presente che questo gruppo di case sorgeva lungo una mulattiera che collegava due versanti della Sicilia, il Tirreno e lo Jonio — quegli abitanti, specie dopo l'ultima alluvione, presero dimora laddove trovarono qualche spazio. Praticamente sono tornati a costruire su terreni che originariamente appartenevano a privati e che poi, attraverso appunto una serie di alluvioni, erano diventati di proprietà demaniale. Nel frattempo, a distanza di oltre un secolo, a cura di privati prima e poi dell'Amministrazione dei lavori pubblici, era stato provveduto all'arginatura del torrente. Ora 24-25 famiglie vengono ad avere le loro abitazioni, nonchè la chiesa parrocchiale, su terreni ufficialmente ancora di proprietà demaniale e per i quali l'amministrazione del demanio dello Stato minaccia l'assunzione nella consistenza demaniale anche delle abi-

tazioni stesse, alcune delle quali danneggiate anche dal terremoto del 1972.

Per questi motivi il senatore Santalco ha presentato il disegno di legge al nostro esame, chiedendo che con una specie di sanatoria venga riconosciuto il buon diritto di questi cittadini a mantenere le abitazioni sul terreno da loro occupato, pagandone il solo valore, e non quello conseguente alle migliorie apportate. Naturalmente il disegno di legge, così come è formulato, ha il difetto di stabilire una norma di carattere generale che in tal modo potrebbe essere invocata da qualsiasi cittadino che abbia utilizzato terreno demaniale per costruirvi senza una giustificazione di ordine obiettivo e di ordine storico come quella invocata dagli abitanti di Fondachelli Fantina, che hanno visto nell'arco di un secolo modificata la posizione geografica della loro terra.

Per questo motivo riterrei opportuno proporre un nuovo testo dell'articolo unico del disegno di legge con il quale si circoscriva l'autorizzazione (chiamiamola così) a questo tipo di sanatoria esclusivamente al territorio alluvionato del comune di Fondachelli Fantina, senza provocare una sanatoria di carattere generale. Quindi l'emendamento, che è stato presentato giorni fa, dice testualmente: « Nel territorio alluvionato del comune di Fondachelli Fantina, ai concessionari di beni demaniali che abbiano eseguito costruzioni per uso di civile abitazione, manufatti di qualsiasi genere o bonifiche di considerevole entità anche in violazione delle limitazioni contenute nel provvedimento di concessione, è consentito l'acquisto dei beni oggetto della concessione stessa, dietro pagamento del solo valore del suolo occupato senza tenere conto degli incrementi migliorativi eseguiti a loro cura e spese ».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, trattasi di una doverosa riparazione nei confronti di un manipolo di cittadini le cui famiglie, per secoli, sono vissute aggrappate a una collina che rappresentava una località di sosta, di ristoro e di riposo per i viandanti che con i muli e i cavalli attraversavano la montagna, nonostante le misere condizioni dell'agricoltura montana, alla ricerca di un minimo di sostegno. Per cui io ritengo di poter propor-

re con animo sereno l'approvazione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . Condivido le ragioni per le quali il senatore Santalco ha presentato questo disegno di legge e che sono state qui esposte così sapientemente dal relatore. Io sono fra quelli che hanno avuto la ventura di visitare quella zona e posso affermare che quanto ha esposto il senatore Santalco corrisponde effettivamente alla realtà. Questo torrente si è allargato ed è sceso come una colata lavica, esondando dagli argini, distruggendo completamente le casupole dei contadini, arrecando gravi danni alle colture.

Non vi è dubbio che l'impossibilità di trovare un'altra sistemazione aveva costretto queste popolazioni in pratica a rioccupare il terreno demaniale, com'è stato descritto dal relatore Ricci, anche perchè originariamente quelle località erano di proprietà privata.

Com'è stato detto e sottolineato poc'anzi, si tratta quasi esclusivamente di case di civile abitazione ed anche di alcune riparazioni di muri d'argine, a protezione delle colture nuovamente sorte in quelle località. È questa la ragione per la quale si chiede che intervenga un provvedimento legislativo, onde impedire l'azione degli uffici demaniali che hanno minacciato l'assunzione in consistenza di detti fabbricati: purtroppo capita quasi sempre nelle regioni meridionali, dove non c'è la protezione del suolo, come in Calabria ed in Sicilia, che queste catastrofi alluvionali causino molte distruzioni, ma lo Stato ha una mano lunga per prendere ed una mano corta per dare!

Mi pare che bene abbia fatto il collega senatore Santalco a rappresentare la drammaticità di questa situazione.

Circa la natura giuridica dell'uso delle cose pubbliche da parte dei cittadini, su cui potrebbe sorgere anche qualche interrogativo, occorre distinguere l'uso ordinario dall'uso eccezionale. A questo ha fatto riferimento il relatore Ricci e mi pare che l'argomento debba essere ripreso. Il primo uso si suddivide in generale, se consentito a tutti i cittadini,

e speciale, se spetta solo a persone in condizioni determinate: nella fattispecie, queste persone si trovano in tali condizioni.

Ora, avuto riguardo all'origine della demanialità, come risulta dalla relazione che illustra il disegno di legge, pare non esservi dubbio sul fatto che essa sia divenuta tale per cause di forza maggiore, cioè per lo straripamento di ruscelli e torrenti che hanno allargato l'alveo, con conseguenti danni per quelle popolazioni e perdita del diritto di proprietà esistente prima che si verificassero gli eventi accennati. Osservo poi che cose consimili si possono riscontrare anche in altre parti del territorio nazionale: cito il caso dello stagno di Cabras, in provincia di Oristano (2.087 ha), nel quale confluiscono le acque del Montiferru che, straripando, hanno allagato la superficie originaria, con conseguente perdita, per i proprietari finitimi, dell'uso e in pratica della stessa proprietà della terra che, nella fattispecie, è diventata non del demanio marittimo, come sarebbe stato giuridicamente logico, essendo la laguna in comunicazione col mare, ma di proprietà privata di 36 condomini.

A mio giudizio non vi è dubbio sul fatto che si tratti di demanio accidentale dal punto di vista del diritto; conseguentemente dovrebbe essere destinato ad una pubblica funzione, in virtù di un atto amministrativo diretto della pubblica Amministrazione.

Pertanto, l'atto dovrebbe consistere nella esplicita dichiarazione da parte della pubblica Amministrazione di destinare la cosa ad una pubblica funzione. Questo mi pare che è abbastanza chiaramente esposto nel disegno di legge: si tratta di una pubblica funzione. Praticamente questi cittadini, spossessati dagli eventi calamitosi, riacquistano la proprietà, della quale erano stati privati, attraverso le disposizioni di questo disegno di legge.

Ma le cose potrebbero essere altrimenti, atteso che l'atto amministrativo verrebbe a stravolgere il diritto, talchè appare persistente la decisione in forza di legge, in quanto si tratta di un rapporto tra il Demanio e la collettività. Nel caso specifico, poichè sulla cosa o sul bene non è stato in realtà esercitato l'uso pubblico (anche perchè il Demanio

nonostante il tempo non ha avuto la possibilità del possesso della stessa proprietà di quel bene), e poichè infine i precedenti storici che sono stati ricordati ci inducono a credere che quei beni primieramente privati siano diventati pubblici, ovvero demaniali, non si vede la ragione per la quale non si debba considerare la questione anche sotto questo profilo. E poichè fanno parte del demanio pubblico, in base all'articolo 427 del codice civile, le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi e i torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze, e quindi in pratica inalienabili, mentre, secondo quanto prescrive l'articolo 428 del codice civile, qualsiasi altra specie di beni appartenenti allo Stato forma parte del suo patrimonio, ne deriva, di conseguenza, la legittimità della richiesta. Semprechè, s'intende, il trasferimento dal Demanio a privati sia contenuto entro i limiti della « particolare condizione sociale », a cui testè e molto felicemente faceva riferimento il collega relatore Ricci.

Per queste considerazioni, avendo questo carattere il provvedimento, il Gruppo comunista esprime voto favorevole a questo disegno di legge.

B E R G A M A S C O . Sono d'accordo per l'approvazione di questo provvedimento, con quella limitazione però posta dall'emendamento suggerito dal relatore, per cui non ne scaturisce una norma di carattere generale, ma essa viene riferita al caso particolare, cioè al territorio alluvionato del comune di Fondachelli Fantina.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

R I C C I , f.f. relatore alla Commissione. Desidero dare atto all'Amministrazione finanziaria, la quale, in pendenza di questo provvedimento, per intervento del Sottosegretario che ha partecipato alla precedente seduta, in cui si deliberò di chiedere l'assegnazione

in sede deliberante del disegno di legge medesimo, ha disposto in modo che non si inserisse negli atti il principio dell'assunzione della consistenza dei fabbricati in questione.

C E R A M I , sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è d'accordo per quanto riguarda la parte che è stata qui affrontata nella precedente seduta, e cioè nei riguardi del comune di Fondachelli Fantina, perchè per il provvedimento di carattere generale mi pare che in quella seduta ci si era espressi in maniera del tutto diversa.

Per ciò che riguarda questa parte e quindi questo emendamento, per cui non ancora si è raggiunto l'accordo, ho delle perplessità sulla natura di questo trasferimento, per le ragioni che ha detto il senatore Pinna: perchè questi terreni dovrebbero essere sclassificati prima che si proceda alle operazioni di concessione? Che questi terreni sono di proprietà dello Stato non c'è dubbio: quindi occorrerebbe emettere un nuovo atto amministrativo perchè l'operazione venisse portata, senza alcuna contestazione, a soluzione.

Premesso tutto questo, bisogna considerare la posizione che occupano in questo contesto i fabbricati. Ed anche qui non v'è dubbio che essi sono di proprietà dello Stato, per quel principio generale che sono stati costruiti sul suolo demaniale. Qualora potesse rendersi possibile la loro alienazione e quindi essere riconosciuto ai costruttori questo diritto, a me pare che l'emendamento proposto dovrebbe essere integrato nel senso che dovrebbe riferirsi all'articolo 936 del codice civile, che prevede il pagamento, da parte del proprietario della minor somma tra le spese e il migliorato. Con ciò non s'incorre nella violazione di altre norme. Poichè nell'emendamento proposto dal relatore si dice, fra l'altro: « .. anche in violazione delle limitazioni contenute nel provvedimento di concessione, è consentito l'acquisto dei beni oggetto della concessione stessa », parrebbe necessario aggiungere: « dietro pagamento del solo valore del suolo occupato senza tener conto degli incrementi migliorativi eseguiti a loro cura e spese, previo accertamento dell'ufficio tecnico erariale ».

6^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

P R E S I D E N T E . Allora si tratta di un emendamento governativo all'emendamento proposto dal relatore.

S A N T A L C O . Si vuole evitare che lo Stato si faccia pagare lo stesso fabbricato che è stato costruito a spese di quei poveri disgraziati.

R I C C I , *f.f. relatore alla Commissione.* Va bene introdurre, nell'emendamento da me proposto, l'integrazione suggerita dal rappresentante del Governo : trattandosi di beni di proprietà dello Stato, quest'ultimo è giusto che debba ricorrere al suo organo tecnico.

La preoccupazione è che si possa considerare come miglioramento del bene demaniale anche la costruzione, per cui l'operazione diventerebbe una cessione e del suolo e della costruzione. La qual cosa rappresenterebbe un'*indebita locupletatio* — dicevano i romani — cioè un arricchimento indebito, che, attuato dall'Amministrazione pubblica nei confronti di disgraziati abitanti di una zona-rella di montagna, sarebbe in verità eccessivo.

C E R A M I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Lo scopo che il provvedimento persegue non è certo questo, ma di evitare una proliferazione. Non bisogna limitarsi a questo caso, ma tener presenti quelli che già si sono verificati e in modo non accettabile.

R I C C I , *f.f. relatore alla Commissione.* Abbiamo approvato anche il compendio del Pennello di Vibo Valentia, cioè qualcosa di molto più grave ed esteso del caso presente.

B E R G A M A S C O . Mi pare che l'ipotesi del codice civile sia un'altra, cioè l'accessione del fabbricato al suolo. Ed allora è giusto che chi acquista il fabbricato paghi una certa somma per migliorie od altro. Nel caso in esame, peraltro, l'ipotesi è esattamente inversa, cioè è il suolo che accede al fabbricato.

P R E S I D E N T E . A me sembrerebbe più che sufficiente ed esplicativa la formula:

« previo accertamento dell'ufficio tecnico erariale ».

C E R A M I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Sì, questo per la seconda parte del primo comma. Peraltro, per la prima, occorre rifarsi all'articolo 936 del codice civile, il quale, sotto la rubrica « Opere fatte da un terzo con materiali propri » recita: « Quando le piantagioni, costruzioni, od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali (e questo è il nostro caso), il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.

Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.

Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.

Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.

La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione ».

P I N N A . Qui siamo di fronte a un caso di forza maggiore.

B E R G A M A S C O . Non solo, ma ad un caso esattamente inverso a quello contemplato dall'articolo 936 del codice civile, in quanto il proprietario, cioè lo Stato, consente l'acquisto dei beni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Nelle zone alluvionate e comunque soggette a particolari calamità atmosferiche, di cui al decreto-legge 2 gennaio 1973, n. 2, con-

6^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

vertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, ai concessionari dei beni demaniali, che abbiano eseguito costruzioni per uso di civile abitazione o bonifiche di considerevole entità anche in violazione delle limitazioni contenute nel provvedimento di concessione, è consentito l'acquisto dei beni oggetto della concessione stessa, dietro pagamento del solo valore del suolo occupato senza tenere conto degli incrementi migliorativi eseguiti a loro cura e spese.

Tale facoltà è estesa anche ai concessionari che abbiano costruito manufatti di qualsiasi genere o eseguito migliorie da oltre cinque anni, nei casi in cui i terreni occupati risultino delineati e protetti da muri di contenimento o da argini idonei a tutelare la consistenza superficiale da eventuali frane e smottamenti.

Le norme di cui sopra si applicano anche alle procedure di sdemanializzazione in corso per le quali si sia già proceduto, da parte della pubblica amministrazione, all'assunzione in consistenza dei fabbricati costruiti in terreni demaniali.

Il relatore ha proposto il seguente emendamento, sostitutivo del primo comma:

« Nel territorio alluvionato del comune di Fondachelli Fantina ai concessionari di beni demaniali, che abbiano eseguito costruzioni per uso di civile abitazione, manufatti di qualsiasi genere o bonifiche di considerevole entità, anche in violazione delle limitazioni contenute nel provvedimento di concessione, è consentito l'acquisto dei beni oggetto della concessione stessa, dietro pagamento del solo valore del suolo occupato senza tenere conto degli incrementi migliorativi eseguiti a loro cura e spesa, previo accertamento dell'ufficio tecnico erariale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il predetto emendamento.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto alle pensioni di guerra** » (1904), **d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto alle pensioni di guerra », d'iniziativa dei senatori Zugno, Cipellini, Buzio, Segnana, Baldini, Assirelli, Ricci e De Luca.

Prego il senatore Zugno di riferire alla Commissione.

Z U G N O , relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame riguarda provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto alle pensioni di guerra. Più esattamente, dispone la estensione ai grandi invalidi per servizio delle provvidenze di cui alla recente legge 1° marzo 1975, numero 45, con la quale sono stati concessi ai grandi invalidi di guerra aumenti sugli assegni di cumulo, su quelli speciali annui, sull'indennità di accompagnamento, nonchè in materia di reversibilità degli assegni rinnovabili.

Dal 1948 in poi agli invalidi per servizio spetta non solo la pensione determinata sulla base della retribuzione percepita al momento in cui contraggono l'invalidità, ma spettano anche, nel caso di superinvalidità o di cumulo di invalidità, gli assegni accessori concessi ai grandi invalidi di guerra.

Le due pensioni, è vero, presentano caratteristiche diverse. Quella di guerra è determinata da una tabella il cui importo, preso come base quello per la prima categoria, subisce diminuzioni percentuali per le categorie inferiori. Le pensioni privilegiate ordinarie, quelle cioè spettanti a personale in attività di servizio presso enti pubblici (Stato, Comuni, parastato e così via) sono determinate sulla base della retribuzione goduta al momento in cui l'avente diritto contrae l'invalidità, intendendosi per retribuzione goduta quella che sarebbe spettata qualora avesse compiuto 40 anni di servizio nella ri-

spettiva categoria. Perciò, nel caso delle pensioni privilegiate ordinarie le percentuali variano parallelamente alle categorie di riferimento. Fino al 1948 non erano previste aggiunte alla pensione privilegiata ordinaria così calcolata: non esistevano, cioè, l'indennità di accompagnamento nel caso di superinvalidità, quella di cumulo, nè assegni speciali annui e così via.

Con legge 26 gennaio 1948, n. 74, fu stabilito di attribuire anche ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie gli assegni accessori spettanti ai titolari di pensioni di guerra. E, sia pure con legge a parte ma quasi sempre immediatamente successiva, purtroppo con qualche eccezione temporale, da allora ogni qual volta furono concessi sugli assegni accessori della pensionistica di guerra, gli aumenti furono estesi agli assegni accessori della pensionistica privilegiata ordinaria. A rigore, gli aumenti sugli assegni accessori dovrebbero essere stabiliti con unico provvedimento legislativo sia per le pensioni di guerra sia per le ordinarie privilegiate. Perché non lo si fa? Per una ragione molto semplice: i capitoli di spesa cui si fa ricorso in tema di pensioni privilegiate ordinarie sono praticamente infiniti, perchè talune fanno carico agli Istituti di previdenza, altre ai vari Ministeri, Comuni, Province, enti parastatali e via dicendo. Perciò, si è ritenuto di seguire costantemente la prassi di procedere dapprima ad emanare il provvedimento relativo agli assegni accessori alle pensioni di guerra, quindi ad emanarne uno successivo relativo alle pensioni privilegiate ordinarie, assolutamente identico al precedente per per quel che concerne la misura degli aumenti.

Il caso che abbiamo all'esame non è che la trasposizione a queste pensioni della normativa di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 45, con la quale abbiamo disposto l'aumento dell'assegno di cumulo per la prima categoria (o meglio, per la prima tabella, lettera A-B della tabella 1); abbiamo aumentato poi l'assegno speciale, l'indennità di accompagnamento. Con questo provvedimento non facciamo altro che aumentare queste indennità anche per le pensioni privilegiate ordinarie.

Con la precitata legge n. 45 abbiamo pure aumentato la pensione base della prima ca-

tegoria di guerra, portandola da lire 540.000 a lire 600.000; ed in relazione a quell'aumento, abbiamo aumentato anche quella della seconda, terza e fino all'ottava categoria. Questo aumento, che è tabellare, non ha nulla a che fare con la pensione base di questi invalidi. Tutto il provvedimento delle pensioni di guerra è sorto appunto in relazione all'aumento che si deve fare anche della pensione base e cioè di tutte le altre categorie. Con questo provvedimento all'esame, invece, si trasferisce, direi, sulla pensione privilegiata ordinaria soltanto questo assegno accessorio, come sempre si è provveduto a questa applicazione: in proposito esistono principi affermati in alcuni provvedimenti approvati dal Parlamento in passato, con i quali le Camere si sono impegnate ad equiparare questi assegni tanto per le pensioni ordinarie privilegiate, quanto per le pensioni di guerra.

Con questo, credo di aver già illustrato tutto il provvedimento, formulato appunto per la perequazione delle pensioni privilegiate ordinarie nei confronti di quanto è stato disposto, con la legge del 1° marzo 1975, n. 45, per le pensioni di guerra. Anche in questo disegno di legge si aggiunge un articolo (l'articolo 6) concernente la salvaguardia dei diritti quesiti: a dire la verità, tale articolo non avrebbe significato, in quanto la questione riguarda le pensioni di guerra per gli assegni rinnovabili che erano stati ridotti da 8 a 6 anni ed allora in quei casi bisognava far salvi i diritti quesiti. Siccome per la pensione ordinaria l'assegno rinnovabile era stabilito in 6 anni, l'articolo aggiuntivo (numero 6) potrebbe sembrare superfluo. Però, per evitare eventuali equivoci, ritengo opportuno mantenere l'articolo stesso.

Detto questo, poichè la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole per la copertura, non posso che invitare la Commissione ad approvare il provvedimento, il quale non è — ripeto — che la semplice applicazione del provvedimento che già la nostra Commissione, in sede deliberante, ha approvato per le pensioni di guerra.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

6^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

D E F A L C O . Nella relazione al disegno di legge in esame il senatore Zugno dice che il provvedimento è limitato solo alla prima categoria; cioè la legge, che approvammo, relativa alle pensioni di guerra, viene estesa solo alla prima categoria.

Z U G N O , *relatore alla Commissione*. La legge era estesa anche a tutte le altre categorie, ma qui non si può fare lo stesso.

D E F A L C O . C'è anche qualche incongruenza. È chiaro quello che dice il relatore, ma quando approvammo quel disegno di legge — e lo si dice nella relazione — il relatore sollevò la questione che ora ha sollevato il senatore Zugno, che, cioè, la perequazione dovesse avvenire automaticamente. Dice anche la relazione che la VI Commissione della Camera dei deputati aveva espresso lo stesso convincimento mediante un ordine del giorno: naturalmente bisognava provvedere con una legge. La questione però, a mio avviso, fondamentale è che il disegno di legge non prende in considerazione il trattamento base di pensione. Esistono in proposito dei disegni di legge, e tra essi uno del nostro Gruppo — del quale sono anch'io firmatario — che più volte è stato messo all'ordine del giorno, senza risultato; anche se siamo d'accordo ad estendere alla prima categoria i benefici che sono previsti nel disegno di legge, il fatto fondamentale è il trattamento base all'ottava categoria, che è costituita dai militari di truppa, dai caporalmaggiore, dagli allievi dei Corsi speciali dei carabinieri, delle guardie di finanza, eccetera: costoro, per i primi sei mesi di servizio, se si infortunano, vengono a percepire 28.000 lire al mese di pensione. E praticamente se uno di essi non è più in grado di lavorare, come faceva da civile, magari come operaio specializzato, guadagnando tre-quattrocentomila lire al mese, deve accontentarsi di queste 28.000 lire!

Ora, secondo me, si poteva prendere l'occasione della discussione di questo disegno di legge per affrontare anche quel problema perchè non è una valida argomentazione la difficoltà del reperimento dei fondi. È un problema che, per quel che mi consta, da molti anni è all'ordine del giorno

delle varie legislature e regolarmente, ogni volta, per alcuni miliardi, che poi non rappresenteranno una cifra proibitiva, viene rimandato. Credo sia assurdo pensare che un mutilato o comunque un individuo che ha una capacità lavorativa ridotta, possa vivere con 28.000 lire al mese. Questa situazione si ripercuote poi sulla pensione di reversibilità.

Bisogna inoltre prendere in considerazione la questione delle pensioni base per i tabellari; il Governo dovrebbe fare uno sforzo per arrivare a sanare una situazione veramente incresciosa per la categoria. Mi pare che il senatore De Luca l'anno scorso andò al Congresso dei mutilati. Quello che si spende per un congresso l'ho letto sui giornali. Non è dunque un argomento valido la mancanza dei fondi quando si spendono miliardi e miliardi per un congresso. Eppure un problema di questo genere dovrebbe essere affrontato con decisione.

S E G N A N A . Io esprimo un giudizio favorevole al provvedimento perchè mi sembra che per lo meno risolva i problemi più rilevanti di questi invalidi per servizio, cioè praticamente si rivolge agli invalidi della prima categoria ai quali spettano queste speciali indennità che sono previste per gli invalidi di guerra.

Però ritengo che proprio per la portata del provvedimento, anche dal punto di vista degli oneri finanziari, sia conveniente, in questo momento, per lo meno risolvere questo problema riguardante gli invalidi di prima categoria ed eventualmente affrontare, in un successivo momento, il problema dell'adeguamento delle indennità degli invalidi per servizio. Però qui bisogna fare una considerazione: è vero che taluni invalidi per le categorie più basse hanno delle pensioni che sono ridotte, dal punto di vista finanziario, ai minimi termini; però si deve anche tener conto che si tratta generalmente di persone che non hanno una menomazione fisica tale da ridurre totalmente la capacità lavorativa.

D E L U C A . A questo punto della discussione mi limito a dichiarare la mia adesione al disegno di legge in esame pregando, quindi, la Commissione di volerlo approvare.

6^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

B E R G A M A S C O . Mi dichiaro anche io favorevole al disegno di legge.

B O R S A R I . Voglio solo ricordare che oltre al problema delle pensioni di guerra, esiste anche quello delle pensioni di base, cioè il famoso aggancio al salario del lavoratore dell'industria, e mi dichiaro d'accordo con il collega De Falco nel sottolineare la necessità di affrontare il problema della revisione del trattamento base delle pensioni privilegiate ordinarie.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho alcuna osservazione particolare da fare, dopo l'esauriente relazione svolta dal senatore Zugno. Non posso, quindi, che esprimere l'invito del Governo per una sollecita approvazione del di-

segno di legge, sulla quale, mi sembra, ci troviamo tutti d'accordo.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Assegno per cumulo di infermità)

La tabella *F*, relativa all'assegno di cumulo per infermità, di cui all'articolo 109 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come risulta modificata dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1974, n. 168, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA *F*

ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA

<i>Natura del cumulo</i>	<i>Annuo</i>
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere <i>A</i> , <i>A-bis</i> e <i>B</i>	L. 3.960.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere <i>A</i> e <i>A-bis</i> , e l'altra contemplata nelle lettere <i>C</i> , <i>D</i> , <i>E</i>	» 3.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera <i>B</i> e l'altra contemplata nelle lettere <i>C</i> , <i>D</i> , <i>E</i>	» 1.620.000
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella <i>E</i>	» 1.200.000
Per una seconda infermità della 1 ^a categoria della tabella <i>A</i>	» 840.000
Per una seconda infermità della 2 ^a categoria della tabella <i>A</i>	» 510.000
Per una seconda infermità della 3 ^a categoria della tabella <i>A</i>	» 456.000
Per una seconda infermità della 4 ^a categoria della tabella <i>A</i>	» 402.000
Per una seconda infermità della 5 ^a categoria della tabella <i>A</i>	» 348.000
Per una seconda infermità della 6 ^a categoria della tabella <i>A</i>	» 294.000
Per una seconda infermità della 7 ^a categoria della tabella <i>A</i>	» 240.000
Per una seconda infermità della 8 ^a categoria della tabella <i>A</i>	» 174.000

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1, precisando che, se approvato, s'intende approvata anche la tabella anzidetta.

(È approvato).

Art. 2.

(Assegno speciale annuo agli invalidi di 1^a categoria con o senza assegno di superinvalidità)

L'assegno speciale annuo non reversibile previsto dall'articolo 110 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1974, n. 168, è stabilito nelle seguenti misure annue:

tabella E — lettera A . . .	L.	3.840.000
tabella E — lettera A-bis numero 1, n. 2 comma secondo, n. 3	»	2.100.000
tabella E — lettera B . . .	»	1.380.000
tabella E — lettera C . . .	»	1.116.000
tabella E — lettera D . . .	»	1.020.000
tabella E — lettera E . . .	»	870.000
tabella E — lettera F . . .	»	720.000
tabella E — lettera G . . .	»	583.200
prima categoria senza assegno di superinvalidità . . .	»	324.000

(È approvato).

Art. 3.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento)

L'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 5 della legge 26 aprile 1974, n. 168, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, numero 585, è accordata d'ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel

caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A	L.	184.000
lettera A-bis n. 1	»	162.000
lettera A-bis n. 2, comma secondo, e n. 3	»	126.500
lettera A-bis n. 2, comma primo	»	51.500
lettera B	»	45.000
lettera C	»	40.000
lettera D	»	35.000
lettera E	»	30.000
lettera F	»	25.000
lettera G	»	20.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A; A-bis nn. 1), 2), comma secondo, 3; B nn. 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di lire 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento nella misura di lire 150.000 mensili.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assi-

stenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla Direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento ».

(È approvato).

Art. 4.

(Assegno rinnovabile)

Le disposizioni previste dall'articolo 68 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1974, n. 168, si applicano anche per quanto riguarda le concessioni pensionistiche a favore dei congiunti nei casi di inabilità temporanea.

(È approvato).

Art. 5.

(Ammissibilità delle istanze per aggravamento)

Al primo comma dell'articolo 70 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente periodo:

« È ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è

stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento ».

(È approvato).

Art. 6.

(Salvaguardia dei diritti quesiti)

Resta salvo il diritto alla pensione o agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.

(È approvato).

Art. 7.

(Decorrenza dei benefici)

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonché l'aumento dell'indennità di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 — come risulta modificato dal precedente articolo 3, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Ogni altro nuovo beneficio viene concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Se la domanda è presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

(È approvato).

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.150.000.000 in ragione d'anno, si provvede, per l'anno fi-

6^a COMMISSIONE

77° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1975)

nanziario 1975, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« **Modifica alle norme relative alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453** » (1887), d'iniziativa del senatore Alessandrini

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« **Modifica alle norme relative alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza prevista dall'articolo 3, libro I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453** », d'iniziativa del senatore Alessandrini.

M A Z Z A R R I N O, sottosegretario di Stato per il tesoro. Chiedo alla Commissione di rinviare la discussione del disegno di legge, ritenendo che sia necessario un approfondimento del problema.

P R E S I D E N T E. Stante la richiesta del rappresentante del Governo, se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. GIULIO GRAZIANI